

**Giunta Camerale N. 16 del 31/01/2017**

**OGGETTO** Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: precisazioni.

Il Presidente cede la parola al Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Ferri, per relazionare sull'argomento.

Il Dirigente precisa che, a seguito dell'emanazione della L. n.190/2012 e del D.Lgs n.33/2013, la Giunta camerale ha nominato il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In un primo momento i predetti ruoli erano stati affidati, rispettivamente, al Dott. Filippo Benucci e al Segretario Generale.

Con delibera della Giunta camerale n.159 del 17 ottobre 2015 il Dott. Filippo Benucci è stato sostituito dal Segretario Generale che ha così assunto il Ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che **ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative**. Preliminarmente occorre precisare che l'unificazione dei ruoli in capo ad un unico soggetto è coerente con la completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Inoltre il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione.

In attuazione delle nuove disposizioni normative, **gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza**.

Come precisato dal Delibera Anac n.831/2016 la scelta del RPC deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di seguito rappresentate:

- L'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, come novellato, prevede che **«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»** (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale criterio risponde alla necessità che il RPCT debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

- il RPCT deve avere **un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione;**
- il RPCT deve essere dotato della **necessaria autonomia valutativa** e non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;
- il RPCT deve essere scelto, di norma, tra i **dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;**
- si deve **evitare, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo**, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio;
- per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, **occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari.** Questa soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una **condotta integerrima**, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari;
- Il RPCT deve avere una **posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo**  
Il decreto legislativo n.97/2013 stabilisce infatti che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- **La durata dell'incarico di RPCT** che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC;
- il RPCT deve essere dotato di una **struttura organizzativa di supporto adeguata**, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere;
- nell'atto di nomina devono essere formalizzati i **poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura**, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse riconosciuto al RPC;
- appare necessaria la costituzione di **un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT.** Ove ciò non sia possibile, è opportuno **rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.** Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad

esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della *performance*). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso;

- il RPCT deve avere la possibilità di ***incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente*** e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Altro elemento fondamentale di valutazione ai fini della nomina del RPCT è quello relativo alle ***responsabilità***. Al tal proposito si ricorda che *le* modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Dopo l'illustrazione delle principali disposizioni e criteri introdotti dalla normativa vigente, il Dirigente si sofferma sulla struttura organizzativa dell'Ente. A tal proposito evidenzia che la Camera di Commercio di Teramo, oltre al Segretario Generale, dispone di numero due Dirigenti. A questi ultimi svolgono uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva che comprendono settori ad elevato rischio di corruzione. Inoltre essi gestiscono l'Ufficio procedimenti disciplinari.

Il Segretario Generale, ancorché gestisca direttamente degli uffici, assicura un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente, oltre agli altri requisiti previsti dalle predette disposizioni.

Per le motivazioni sopra rappresentate, il Presidente propone di confermare l'incarico di RPCT al Segretario Generale – Dott Giampiero SARDI conferendo allo stesso tutti i poteri riconosciuti dalla norma.

A supporto del RPCT sono costituite numero due strutture di supporto: una in materia di trasparenza l'altra per le prevenzione della corruzione. Resta ferma la possibilità di creare un apposito Ufficio,

In base a quanto precisato nella delibera Anac n.831/2016 la durata dell'incarico è di anni quattro e coincide con la durata dell'incarico di Segretario Generale conferito con deliberazione della Giunta camerale n. 173/6.12.2016.

Il Segretario esprime parere favorevole per quanto attiene la legittimità e la regolarità amministrativa.



**Camera di Commercio  
Teramo**

## **LA GIUNTA CAMERALE**

Udita la relazione che precede;  
Richiamate le proprie deliberazioni n27/2013, n13/2013 e n.159/2013;  
Vista la L.n.190/2016;  
Visto il D Lgs N.33/2013 modificato dal D. Lgs n97/2016  
Esaminata la deliberazione dell'ANAC n.831/2016;  
Condivise le argomentazioni del Presidente;  
Preso atto del parere del Segretario;

all'unanimità,

## **DELIBERA**

1) la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse in questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

2) di confermare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Dott. Giampiero Sardi stabilendo che la relativa durata coincida con quella fissata per l'incarico di Segretario Generale conferito dalla Giunta camerale con deliberazione n.173/6.12.2016.

**Il Segretario**

(Giampiero Sardi)

**Il Presidente**

(Gloriano Lanciotti)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)



**Camera di Commercio  
Teramo**

